



## PROVINCIA DI BRINDISI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 184

del 03-04-2020

SERVIZIO:

UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE - PRDAG - 59 - 2020

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2020.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:

li, 03-04-2020

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
PRETE FERNANDA

**Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

li 03-04-2020

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
PRETE FERNANDA

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

**Premesso che:**

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 (*di seguito definito CCNL*) per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;
- il CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- pur mantenendo la distinzione tra “risorse fisse” e “risorse variabili”, nell'ambito della costituzione del fondo per le risorse decentrate il CCNL (art. 67) provvede ad effettuare un riordino delle singole voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a decorrere dall'anno 2018, di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, anche negli Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019, le risorse stabili di cui al punto precedente sono incrementate di un importo fisso, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015;
- tali risorse sono altresì incrementate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali “a regime” riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data; sono inoltre confermate le altre possibilità di incremento delle risorse stabili (es.: RIA del personale cessato, che confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno, eventuali risorse riassorbite ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, incrementi stabili della dotazione organica, ecc.);
- sono sostanzialmente confermate le possibilità e le singole voci di incremento annuale delle risorse variabili del fondo, tra cui quelle destinate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione; viene inoltre specificato che gli importi variabili (max 1,2% monte salari 1997 ed ex art. 15, comma 5) possono essere previsti solo nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale, mentre tutte le risorse variabili non possono essere previste negli enti strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o in dissesto, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge che devono essere obbligatoriamente corrisposte;

**Atteso, pertanto, che:**

- le risorse di natura stabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali nazionali, risultano come di seguito argomentato:

**- ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL (€ 848.945,69):**

<b>Risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</b>		<b>€ 1.024.945,69</b>	
(-)	<b>IMPORTO PERMANENTE RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Ex art. 9, c. 2-bis - secondo periodo, d.l. n. 78/2010)</b>		<b>€ 155.906,24</b>
(-)	<b>IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Transito presso altre p.a. di n. 61 dipendenti)</b>		<b>€ 357.018,20</b>

(-)	<b>Risorse destinate, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</b>	<b>€ 176.000,00</b>
<b>Unico importo consolidato</b>		<b>€ 848.945,69</b>

**- ARTICOLO 67, COMMA 2 (LETT. A), CCNL (€ 20.384,00):**

<b>Importo fisso, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015.</b>	<b>€ 20.384,00</b>
---	--------------------

**- ARTICOLO 67, COMMA 2 (LETT. B), CCNL (€ 13.235,72):**

<b>Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.</b>	<b>€ 13.235,72</b>
---	--------------------

**- ARTICOLO 67, COMMA 2 (LETT. C), CCNL (€ 186,81):**

<b>Risorse corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.</b>	<b>€ 186,81</b>
---	-----------------

- in relazione a quanto sopra rappresentato, le risorse di natura stabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente risultano complessivamente pari a **€ 882.752,22**;

**Rilevato che:**

- ferma restando l’attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall’art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), che detta la disciplina della spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l’altro, l’obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo hanno assunto, altresì, le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2-bis del citato decreto legge che introducevano un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 nonché, per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013, fino a tutto il 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avrebbe potuto superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e, comunque, si sarebbe dovuto automaticamente ridurre in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definiva un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed imponeva un taglio automatico delle risorse decentrate che avrebbe operato a prescindere da eventuali tagli che le

pubbliche amministrazioni avrebbero autonomamente deciso di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;

- per quanto previsto all'art. 1, comma 456, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, peraltro, chiaramente delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari nn. 8-20/2015, dal 1° gennaio 2015 sono cessati gli effetti delle misure di contenimento disposte, come sopra indicato, al primo periodo del già citato art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per assumere, invece, piena efficacia l'ulteriore previsione (secondo periodo aggiunto all'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010) del medesimo provvedimento legislativo secondo cui, per l'appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs n. 165/2001 si sono dovute decurtare permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, in virtù dell'applicazione, avvenuta nel quadriennio precedente, della suddetta disciplina di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010;

**Rilevato**, inoltre, che all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, nel disporre l'espressa abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, viene stabilito che, nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dalla predetta data, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**Atteso che:**

- benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, con siffatta misura di finanza pubblica viene a configurarsi, a tutti gli effetti, una sostanziale riproduzione del regime restrittivo introdotto, come sopra meglio illustrato, in materia di contrattazione integrativa di lavoro dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per il triennio 2011 – 2013 (poi successivamente esteso al 2014 per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013) e vengono, tra l'altro, consolidate le decurtazioni apportate nel 2016 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015;
- pertanto, ai fini della concreta attuazione di detta misura di finanza pubblica, può opportunamente farsi riferimento agli indirizzi interpretativi che con circolare n. 12/2011 la Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha fornito in ordine alla corretta applicazione, tra l'altro, del predetto regime restrittivo per il quadriennio 2011 – 2014, nonché alle connesse decisioni assunte, nel contesto di tale cornice normativa, dalla giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo e dalla Ragioneria Generale dello Stato stessa con successive varie circolari;

**Rilevato, altresì, che:**

- all'art. 1, comma 793 e ss. della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) si è previsto, tra l'altro, che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, venisse trasferito alle dipendenze della relativa regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica;

- si è completato, per effetto di tale misura legislativa, lo svuotamento della platea dei dipendenti provinciali non assegnati alle funzioni fondamentali e trasversali attraverso la ricollocazione dei medesimi presso altre pubbliche amministrazioni dando quindi luogo, con riferimento a questo Ente, alle cessazioni dal servizio di ulteriori n. 27 unità di personale dipendente non dirigente;

**Considerato, tanto sopra premesso, che:**

- si è tra l'altro provveduto alla determinazione dell'ammontare annuo delle risorse, pari a € 165.086,62, destinate alla contrattazione integrativa che hanno finanziato le voci fisse e variabili del trattamento accessorio connesse alle predette n. 27 unità di personale dipendente (oltre € 27.097,73, quale quota di spesa annua per incarichi di posizione organizzativa relativi a n. 3 unità di personale);
- detto importo, pari a € 165.086,62, per evidenti ragioni di equilibri generali di finanza pubblica viene a regime necessariamente portato in detrazione dell'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'Ente in ottemperanza, peraltro, al principio generale dettato all'art. 6-bis d.lgs. n. 165/2001 e ss.ii.mm. ai sensi del quale, nei casi di esternalizzazioni dei servizi e dei correlati contingenti di personale (come nella fattispecie in argomento), si prescrive espressamente che vi sia una riduzione, in misura corrispondente, del fondo del relativo salario accessorio;

**Rilevato** inoltre che, allo scopo di individuare la legittima consistenza delle risorse che alimentano il fondo in argomento, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- in relazione al sopra citato transito presso la regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, con decorrenza dal 1° luglio 2018, di n. 27 unità di personale dipendente non dirigente, decurtare le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari a € 165.086,62;
- decurtare le risorse decentrate dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse (stabili) quali:
  - le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nella disponibilità del fondo a seguito delle cessazioni dal servizio del personale in precedenza coinvolto in tali progressioni economiche;
  - le risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nella disponibilità del fondo a seguito delle cessazioni dal servizio del personale in precedenza beneficiario di tale indennità;

**quanto sopra trova specifico riscontro nella tabella di seguito riportata:**

<b>PROVINCIA DI BRINDISI</b>		
<b>DETERMINAZIONE IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</b>		
(A)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI ESERCIZIO 2020	€ 882.752,22
(B)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2020 (rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017)	€ 0,00
(C)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2020 (sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017)	€ 0,00
(D)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Transito presso Regione Puglia di n. 27 dipendenti) <span style="float: right;">- da sottrarre -</span>	€ 165.086,62
(E)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 [(A) + (B) + (C) - (D)]	€ 710.344,00

(F)	<b>IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</b> (al netto delle risorse variabili sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017) [(A) + (B) - (D)]	€ 710.344,00
(G)	<b>IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN P.E.O. ESERCIZIO 2020</b> - da sottrarre -	€ 318.981,88
(H)	<b>IMPORTO RISORSE STABILI INVESTITE IN INDEN. COMPARTO ESERCIZIO 2020</b> - da sottrarre -	€ 59.076,03
(I)	<b>IMPORTO RISORSE DECENTRATE NEGOZIABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</b> [(E) - (G) - (H)]	€ 339.607,69

**Dato atto** pertanto che, in relazione a quanto sopra rappresentato, la consistenza delle risorse decentrate stabili effettivamente negoziabili risulta, per il corrente esercizio, pari a € **339.607,69**;

**Considerato** tanto sopra premesso di dovere procedere, in coerenza con le argomentazioni innanzi espresse e limitatamente alle risorse di natura stabile, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario riservandosi, con successivo provvedimento, di integrarne la relativa consistenza con quelle di natura variabile previo accertamento, a tal fine, della sussistenza dei connessi presupposti giuridico finanziari;

**Dato atto inoltre che:**

- detto fondo è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell'Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio;
- detto fondo risulta altresì compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (in combinato disposto con la disciplina di cui all'art. 67, comma 7, CCNL), come raffigurato nel seguente prospetto:

<b>VERIFICA RISPETTO VINCOLO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 7, CCNL 21/05/2018</b>			
<b>DESCRIZIONE RISORSE</b>	<b>IMPORTO RISORSE VARIE</b>		
<b><u>RISORSE DECENTRATE 2019</u></b> (al netto della decurtazione di risorse decentrate dovuta al transito, presso la Regione Puglia, di n. 27 dipendenti e delle risorse stabili e variabili sottratte dall'ambito di applicazione di tali discipline vincolistiche di finanza pubblica)	€ 684.045,88		
<b><u>RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE</u></b> (al netto della decurtazione delle risorse connesse al transito, presso la Regione Puglia, di n. 3 dipendenti p.o.)	€ 148.902,27		
		<b><u>IMPORTO RISORSE DECENTRATE 2016</u></b>	<b><u>IMPORTO ARMONIZZATO RISORSE DECENTRATE 2016</u></b> (considerato anche al netto della decurtazione delle risorse decentrate per effetto del transito, presso la Regione Puglia, di n. 27 dipendenti)

<b>TOTALE RISORSE 2019</b> (per verifica rispetto vincolo art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017)	€ 832.948,15	€ 1.041.716,75	€ 849.532,40
--	--------------	----------------	--------------

**Richiamato** l'art. 1, comma 2, del contratto integrativo di lavoro sottoscritto presso questo Ente in data 12 dicembre 2018 in cui è testualmente disposto quanto segue:

*“Il contratto integrativo ha validità ed efficacia anche per gli esercizi finanziari successivi fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, a meno che non intervengano norme di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito in questa sede negoziale; le parti stipulano annualmente appositi accordi integrativi finalizzati alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate di cui all'art. 68 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo”;*

**Ritenuto**, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi esplicitate;

**Visti** i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali;

**Vista** la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto provinciale;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 8/2020 con cui si è disposto, tra l'altro, il conferimento alla scrivente dell'incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane ed attestata, pertanto, la propria competenza nell'adozione del presente provvedimento;

## D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.
2. Di approvare, limitatamente alle risorse di natura stabile, il “**fondo risorse decentrate**” di cui all'art. 67 CCNL 21 maggio 2018, come raffigurato nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre che le risorse decentrate stabili, pari a € **378.057,91** per far fronte al pagamento, nell'esercizio in corso, delle progressioni economiche orizzontali e delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, troveranno imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente in corso di approvazione.

4. Di disporre che le ulteriori risorse finanziarie del fondo, pari a € 339.607,69, nonché le correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, vengano contabilizzate, come di seguito indicato, sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione, dando atto che il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente ed in conformità agli orientamenti applicativi a tal fine espressi dall'ARAN:

RISORSE FONDO		ONERI RIFLESSI		IRAP	
<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>
€ 339.607,69	720	€ 86.599,96	730	€ 28.866,65	1595127

5. Di disporre, in relazione a quanto specificatamente previsto al citato all'art. 1, comma 2, del contratto integrativo di lavoro sottoscritto presso questo Ente in data 12 dicembre 2018 ed al fine di poter far fronte alla liquidazione, a favore del personale dipendente avente diritto, dei compensi accessori di cui all'art. 68, comma 2, lett. c-d-f, CCNL 1° aprile 1999, che nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo per il corrente esercizio, quota parte delle risorse indicate al precedente punto n. 4 del presente dispositivo siano impegnate sul corrente bilancio in corso di approvazione secondo le seguenti modalità:

<i>CAPITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE SPESA</i>	<i>IMPORTO IMPEGNO DI SPESA</i>
720	Indennità di reperibilità (CCNL 21/05/2018 art. 68, c. 2, lett. d)	€ 45.000,00
	Indennità di condizioni di lavoro ed indennità di servizio esterno (CCNL 21/05/2018 art. 68, c. 2, lett. c-f)	€ 12.000,00
730	Spesa per oneri riflessi (ex cpdel)	€ 13.566,00
1595127	Spesa per IRAP	€ 4.845,00

6. Di disporre, altresì, che con successivo provvedimento si provvederà al completamento degli impegni contabili correlati alle determinazioni che saranno assunte in sede di contrattazione integrativa di lavoro riferita al corrente esercizio finanziario.
7. Di disporre infine che con successivo atto si provvederà, in coerenza con le condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente, all'integrazione della consistenza del fondo risorse decentrate, come sopra rappresentato, della corrispondente misura delle risorse di natura variabile previo accertamento, a tal fine, della sussistenza dei relativi presupposti giuridico finanziari.
8. Di attestare che, a norma dell'art. 147 bis del t.u. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione della spesa.



9. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003.
10. Di dare atto che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la condizione legale di efficacia prevista all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
11. Di dare atto che il dirigente competente all'emanazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento Dott. Michele Mancarella, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.
13. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.
14. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell'Ente, alle OO.SS. ed alle R.S.U.

**Il Dirigente del Settore**  
**Dott.ssa Fernanda PRETE**  
FIRMATO DIGITALMENTE

<b>PROVINCIA DI BRINDISI</b>				
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</b>				
<b>(ART. 67 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018)</b>				
<b>RISORSE DECENTRATE STABILI</b>				
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 1 (importo unico consolidato)	Risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 1.024.945,69	€ 848.945,69	
	(-) Risorse destinate, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	€ 176.000,00		
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 2-lett. a	Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21 maggio 2018, in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.		€ 20.384,00	
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 2-lett. b	Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.		€ 13.235,72	
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 2-lett. c	Risorse corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.		€ 186,81	
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI (A)</b>			<b>€ 882.752,22</b>	
<b>RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI</b>				
CCNL 21/05/2018 art. 68, c. 1	Risorse decentrate stabili investite in progressioni economiche orizzontali (dall'esercizio 2000).		€ 318.981,88	
	Risorse decentrate stabili investite in indennità di comparto (gennaio 2003 - gennaio 2004).		€ 59.076,03	
L. n. 205/2017, art. 1, c. 793 e ss.	Decurtazione risorse decentrate per effetto del transito, presso Regione Puglia, di n. 27 dipendenti		€ 165.086,62	
D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, c. 2	Decurtazione risorse decentrate (rispetto al limite 2016).		€ 0,00	
<b>TOTALE RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI (B)</b>			<b>€ 543.144,53</b>	
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI (C) = (A - B)</b>			<b>€ 339.607,69</b>	
<b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>				
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3	Let. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001.		€ 0,00	
	Let. b): risorse connesse alla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98		€ 0,00	
	Let. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.	Attività tecniche oggetto di incentivazione svolte antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (Incentivi per la progettazione pubblica).		€ 0,00
		Funzioni tecniche oggetto di incentivazione svolte dopo l'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche).		€ 0,00
	Let. e): risorse connesse eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.			€ 0,00
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3-lett. h	Incremento risorse di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari anno 1997 (€ 9.100.967,97), esclusa quota per dirigenza.		€ 0,00	
CCNL 21/05/2018 art. 67, c. 3-lett. i	Incremento risorse connesse al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.		€ 0,00	
CCNL 14/09/2000 art. 27	Risorse destinate al finanziamento delle finalità di cui all'art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente).		€ 0,00	
CCNL 21/05/2018 art. 68, c. 1 (ultimo capoverso)	Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.		€ 0,00	
<b>TOT. RIS. DECENT. VARIABILI / TOT. RIS. DECENT. VARIABILI DISPONIBILI (F)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOT. RIS. DECENTRATE / TOT. RIS. DECENTRATE SPENDIBILI (G) = (C + F)</b>		<b>€ 717.665,60</b>	<b>€ 339.607,69</b>	
Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.				



## PROVINCIA DI BRINDISI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 del 03-04-2020	
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE	PRATICA N. PRDAG - 59 - 2020
OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2020.	

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: **Favorevole, prendendo atto di quanto riportato ai punti 3) e 4) del dispositivo e assumendo i seguenti impegni di spesa:**

CAPITOLO	N° IMPEGNO	IMPORTO SPESA
720	626/2020	45.000,00
	627/2020	12.000,00
730	628/2020	13.566,00
1595127	629/2020	4.845,00

li, 07-04-2020

**IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI**  
**Dott.ssa Fernanda PRETE**



## PROVINCIA DI BRINDISI

### RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. <b>184</b> del <b>03-04-2020</b>	
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE	PRATICA N. PRDAG - 59 - 2020
OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2020.	

La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio con il numero 2020000276, da oggi 07-04-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22-04-2020.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07-04-2020, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto

**PER IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
CAVANIGLIA GIUSEPPE